UFFICIO GIUDICE DI PACE DI PINEROLO

SEZIONE A1

Si comunica a:

Avv. [redacted]
10045 PIOSSASCO
TO

Avv. [redacted]
10121 TORINO
TO

Comunicazione di cancelleria

Comunicazione di Deposito Sentenza

Procedimento Numero: **1198/2017** - **RITO ORDINARIO**
Altre ipotesi di responsabilita Extracontr. non ricomprese nelle altre materie (art. 2043)

Giudice: **CERA FABRIZIO**

Depositata Sentenza Numero: **262/2018** in data : **15/10/2018**

Repertorio N. 358/2018

Si avvisa che la sentenza viene trasmessa alla competente Agenzia delle Entrate.

Parti nel procedimento

Ricorrente Principale [redacted] **MARCO**

Difeso da:
GIOVANNA [redacted]

Resistente Principale **PASQUETTO GERMANO**

Difeso da:
STEFANO [redacted]

vedi P.Q.M. allegato

Pinerolo 16/10/2018

L'OPERATORE GIUDIZIARIO (S1)
IL CANCELLIERE

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE * PINEROLO

SENT. N° 262/18
R.G. N° 1198/17
Cron. N° 2101/18
Rep. N° 358/18
Data 12/10/18
Dep. 15 OTT. 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE DI PINEROLO

Nella persona del dott. Fabrizio Cera ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile R.G. n° 1198\2017 promossa da

[redacted] **Marco** residente in Volvera rappresentato e difeso dall'avv. Giovanna [redacted] presso il cui studio in Piossasco [redacted] elettivamente domiciliato per procura in atti

ATTORE IN OPPOSIZIONE

CONTRO

PASQUETTO Germano titolare della Digital Shop (già Eurocom International srl) corrente in Padova rappresentato e difeso dall'avv. Stefano [redacted] presso il cui studio in [redacted] è elettivamente domiciliato per procura in atti

CONVENUTO OPPOSTO

Avente per oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo

CONCLUSIONI

Per parte attrice:

ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione rejectis piaccia al giudicante

in via preliminare e pregiudiziale

accertare e dichiarare l'improponibilità e/o improcedibilità della domanda attorea per i motivi esposti in atti, da intendersi in questa sede, integralmente richiamati;

nel merito e in via principale

accertare e dichiarare l'improponibilità e/o improcedibilità della domanda attorea per i motivi esposti in atti, da intendersi, in questa sede, integralmente richiamati;

nel merito e in via principale

rigettare le domande tutte di parte convenuta opposta in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in atti;

revocare il decreto ingiuntivo opposto perché infondato in fatto e in diritto e/o inammissibile poiché il contratto non ha mai prodotto effetti e le clausole ivi contenute sono nulle per i motivi esposti in atti;

con vittoria di spese, diritti ed onorari.

In via subordinata

Ridurre le richieste nei limiti del giusto e del provato e comunque nella misura massima di € 249,00.

Con vittoria di spese diritti ed onorari.

Per parte convenuta:

in via preliminare

concedere, ai sensi degli artt. 648 e 649 cpc, esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo n. 328 del 30 – 31/03/2017, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione;

nel merito:

in via principale

respingere tutte le domande formulate dall'opponente in quanto infondate sia in fatto che in diritto per i motivi esposti in atto e, per l'effetto, confermare in toto il decreto ingiuntivo del Giudice di Pace di Pinerolo n. 328 del 30/31/03/2017, con condanna dell'opponente al pagamento delle somme ivi indicate – oltre interessi e rivalutazione

– e delle spese;

valutare il comportamento dell'inadempiente ai fini della liquidazione delle spese del giudizio, nonché di quanto previsto all'art. 96 cpc (responsabilità aggravata/lite temeraria) in ossequio di quanto disposto in forza dell'art. 4, comma 1, legge 162/2014 ed in forza di tale ultima norma, condannare altresì l'opponente a rimborsare al creditore le spese ulteriori per solleciti e ricerche, sostenute dal creditore in aggiunta alle somme richieste in via monitoria, che si quantificano in € 200,00 di cui si chiede il rimborso anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 c. 1 L. 162/2014.

Salvo diversa quantificazione operata dal Giudice anche in via equitativa.

In via subordinata

Nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice dovesse ravvisare fondamento nelle eccezioni formulate dalle opponenti, condannare il signor [redacted] Marco, a pagare al signor Pasquetto Germano, titolare della ditta individuale Digital Shop di Pasquetto Germano (già Eurocom International Srl), la somma di € 1405,00 (comprensiva di Iva ed interessi convenzionali sino alla data della domanda), oltre interessi sull'imponibile – al tasso previsto contrattualmente (tasso legale * 3%) dalla domanda al soddisfo, ovvero quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, anche con valutazione equitativa del giudice.

Valutare il comportamento dell'inadempiente ai fini della liquidazione delle spese del giudizio, nonché di quanto previsto all'art. 96 cpc (responsabilità aggravata/lite temeraria) in ossequio di quanto disposto in forza dell'art. 4, comma1 legge 162/2014 ed in forza di tale ultima norma, condannare altresì l'opponente a rimborsare al creditore le spese ulteriori per solleciti e ricerche, sostenute dal creditore in aggiunta alle somme richieste in via monitora, che si quantificano in €

200,00 di cui si chiede il rimborso anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 c. 1 L. 162/2014. salvo diversa quantificazione operata dal giudice anche in via equitativa.

In ogni caso

Con compensazione delle eventuali reciproche ragioni di debito e di credito e con vittoria di onorari, competenze e spese del presente giudizio incluso rimborso forfettario, Cpa ed Iva.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione in opposizione notificato in data 31.5.2017 il sig. Anastasia proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n° 328\2017 emesso dal Giudice di Pace di Pinerolo in data 31.3.2017, notificato il 27.4.2017, per il pagamento in favore della Digital Shop di Pasquetto della somma di euro 1.405,oo (per canoni di abbonamento a pay tv, penale per la ritardata restituzione della smart card e interessi) posta a carico dell'attore in ragione del contratto di abbonamento sottoscritto in data 25.5.2005.

Nella proprio atto di opposizione eccepiva il sig. la vessatorietà delle clausole contenute nel contratto e la conseguente nullità del contratto stesso; eccepiva altresì di non avere mai fruiti del servizio di abbonamento e di avere restituito la smart card integra e sigillata, così da nulla dovere.

Cosa sosteneva l'ex abbonato

Si costituiva in giudizio parte convenuta opposta contestando gli assunti attorei sia in relazione alla asserita vessatorietà delle clausole, approvate con doppia firma, sia in relazione alla inefficacia del contratto facendo presente che la restituzione della smart card era avvenuta oltre due anni dopo che la stessa era stata consegnata al cliente.

Cosa sosteneva la DIGITAL SHOP

Assegnati alle parti i termini ex art. 320 cpc, il giudice, ritenuta la causa

documentale, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni e tratteneva infine la causa a decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Alla luce dei documenti prodotti e delle argomentazioni svolte dalle parti, l'opposizione non appare fondata.

La pretese di parte attrice opponente di nulla dovere era fondata su due concorrenti assunti:

- la vessatorietà di tutte le clausole che regolano in contratto, illegittimamente sottoscritte "in blocco" e come tali prive di validità, così da porre nel nulla l'intero contratto
- l'inefficacia del contratto stesso per la mancata fruizione da parte dell' del servizio di abbonamento, avendo questi restituito la smart card integra e ancora sigillata così da non dare mai effettiva esecuzione e valenza al contratto.

Entrambi gli assunti non risultano fondati.

Sotto il primo aspetto va osservato che il sig. non solo ha sottoscritto la proposta di contratto di abbonamento - redatta su unico foglio, con due facciate, in cui erano integralmente indicate tutte le condizioni del servizio di abbonamento – ma ha altresì sottoscritto con separata firma postilla nella quale "*dopo avere letto attentamente tutte le clausole e le condizioni fronte e retro riportate*" era chiamato ad indicare (apponendo al loro fianco una X) se e quelli delle clausole predette non fossero di suo gradimento e non fossero, quindi, accettate.

Diversamente da quanto sostenuto da parte attrice non vi è stata una sottoscrizione *in blocco* delle clausole contrattuali ma, al contrario, era data espressa facoltà al cliente di accettare o rifiutare *singolarmente* ognuna delle clausole predette.

Va, poi, peraltro rilevato che nessuna delle clausole in ragione delle quali la

Il GIUDICE dà RAGIONE alla DITTA E DICHIARA IL CONTRATTO VALIDO IN TUTTI I SUOI PUNTI e ARTICOLI

convenuta chiede il pagamento delle somme azionate, risulta avere natura vessatoria:

- non è, ovviamente, vessatoria, in sé, la richiesta di pagamento del corrispettivo pattuito per il servizio di abbonamento, costituendo il pagamento del prezzo l'obbligazione tipica dei contrati sinallagmatici; né, in relazione la prezzo, può ritenersi vessatoria la clausola per la quale il prezzo scontato di euro 249 è applicato solo per il primo anno di abbonamento essendo, per gli anni successivi, richiesto il prezzo pieno (829) essendo lo sconto una facoltà che il gestore accorda e non un diritto del cliente ed essendo entrambi i prezzi ben specificati nel listino richiamato con la chiara indicazione che lo sconto era applicato solo per il primo anno (doc. 2 e 3 di parte convenuta)

Il Giudice dà ragione alla Ditta e dichiara la NON VESSATORIA della clausola di rinnovo. Conferma che il rinnovo è dovuto secondo il prezzo di listino e non scontato come per il 1° canone

- parimenti non può ritenersi vessatoria la clausola secondo la quale è onere del cliente acquistare o noleggiare (se già non lo possiede) un decoder idoneo alla ricezione del segnale satellitare ed all'utilizzo della smart-card; tale clausola non comporta uno squilibro tra le parti limitandosi a chiarire che, con il pagamento del servizio di abbonamento, si noleggia la smart card abilitata alla visione dei programmi ma che il noleggio e\o l'acquisto del decoder non sono compresi nel costo di abbonamento ma, eventualmente, da effettuarsi a parte ; il listino prezzi, peraltro, indicata compiutamente, oltre ai costi del servizio di abbonamento, anche quelli per l'eventuale acquisto o noleggio del decoder, così da porre il cliente nella condizione di verificare i costi complessivi da affrontare (qualora già non in possesso di decoder)

Il Giudice dichiara la NON VESSATORIETA' della clausaola secondo il quale l'abbonato deve acquistare o noleggiare un decoder idoneo alla ricezione del segnale satellitare. Se di non aver goduto del servizio, dà ragione all'Azienda e

- non ha carattere vessatorio (sul punto, tra le altre, Cass. n. 9646\2006) la pattuizione di interessi moratori al tassa del 3\% oltre quello legale , essendo stata esclusa la natura vessatoria della pattuizione di interessi ultralegali dalla

Il Giudice dà ragione all'Azienda e dichiara la NON VESSATORIETA' della clausola che prevede gli interessi convenzionali

giurisprudenza richiamata.

§§§

Quanto alla seconda eccezione formulata da parte attrice, va rilevato che, secondo le regole generali che disciplinano la conclusione e gli effetti del contratto (valide anche per i contratti sottoscritti da consumatore), il contratto si perfeziona ed ha forza di legge tra le parti per effetto del mero consenso delle parti (esprimibile anche per fatti concludendi).

Nel caso in oggetto il sig. [redacted] ha firmato e con ciò formulato la propria proposta contrattuale nei confronti della ditta convenuta, la quale ha a sua volta accettato la proposta predetta per fatti concludenti inoltrando all' [redacted] la smart card per la visione dei programmi in abbonamento, con ciò perfezionando il contratto.

Il solo fatto che il sig. [redacted] abbia poi deciso (per non acquistare\noleggiare il decoder o per qualsivoglia altra ragione) di non fruire del servizio di abbonamento non incide, di per sé, sulla validità del contratto né lo libera dalle sue obbligazioni; ciò che l' [redacted] invece, aveva diritto ad effettuare - trattandosi di contratto sottoscritto dal consumatore fuori dagli esercizi commerciali - era esercitare il diritto di recesso ma a tale fine non era sufficiente restituire la smart card ma era anche necessario farlo nei termini previsti dalla legge, qui pacificamente decorsi avendo il sig. [redacted] restituito la smart card e dichiarato l'intenzione di non fruire del servizio (interpretabile come volontà di recesso) oltre **tre anni dopo** la sottoscrizione del contratto quando era ormai decaduto dalla facoltà di recesso unilaterale.

Il contratto deve quindi ritenersi valido e l'attore tenuto al pagamento del servizio.

§§§

In punto quantum parte attrice si duole che la somma richiesta sia superiore a quella

di euro 249,oo originariamente indicata.

Va, però, osservato che tale prezzo scontato era previsto solo per la prima annualità valendo per le annualità successive il prezzo pieno di euro 829,oo; considerato che la restituzione della smart card è avvenuta solo nell'ottobre 2008 ed il contratto era stato sottoscritto nel maggio 2005, è agevole verificare che, dopo la prima scadenza, sono decorse altre due annualità a prezzo pieno con conseguente diritto della convenuta a percepire i relativi canoni.

Il Giudice dà ragione alla Ditta precisando che sebbene la ditta ha limitato la propria pretesa ad un solo anno, sarebbero dovute due annualità.

Sotto tale profilo va rilevato che solo per i canoni di abbonamento (senza considerare interessi e penale per la ritardata restituzione della smar card) il credito della ditta convenuta ammonterebbe ad euro 1658,oo (829 x 2) così che la minore somma di euro 1405,oo richiesta da parte convenuta (che ha limitato ad un canone oltre interessi la propria richiesta, cui il giudice deve ovviamente attenersi per il principio della domanda) appare senz'altro dovuta.

I canoni dovuti sono prezzo pieno di listino e non il prezzo scontato che valeva solo per il primo anno e non per gli anni successivi!

In ragione di quanto sopra l'opposizione non può trovare accoglimento ed il decreto ingiuntivo deve, quindi, essere confermato.

Il Giudice rigetta integralmente l'opposizione dell'ex abbonato

§§§

Tenuto conto della particolarità e peculiarità della questioni trattate e del caso, sussistono giusti motivi per compensare le spese nella misura di 1\3 ponendo la residua quota, liquidata in dispositivo tenuto conto del valore del giudizio e dell'attività in concreto prestata, a carica di parte attrice.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Pinerolo, definitivamente pronunciando

- Rigetta l'opposizione proposta da parte attrice e, per l'effetto,
- Conferma il decreto ingiuntivo Giudice di Pace di Pinerolo n° 328\2017 emesso in data 31.3.2017

Il Giudice conferma il provvedimento giudiziale favorevole all'azienda.

- Condanna il sig. [redacted] Marco alla rifusione in favore del sig. Pasquetto Germano titolare della Digital Shop (già Eurocom International srl) della quota di 2\3 delle spese di lite liquidate per detta frazione in euro 660,oo compensi oltre rimborso spese generali, Cpa ed Iva se dovuta come per legge; compensa la residua quota di 1\3

Il GIUDICE CONDANNA l'ex abbonato al pagamento del DECRETO OPPOSTO Oltre ad ALTRE SPESE LEGALI per l'opposizione rigettata.

Pinerolo li 12.10.2018

Il giudice di pace

Dott. Fabrizio Cera

Depositato in Cancelleria
Oggi 15 OTT. 2018

IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE
TRON Mafalda